

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1213 - REGIONE MARCHE-ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

Roma, 30 settembre 2015

Regione Marche – Dipartimento per le
Politiche Integrate di Sicurezza e per la
Protezione Civile

S.A.I. Stazione Appaltante Intercomunale
– Centrale di Committenza

Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di un esposto presentato dal Consiglio Nazionale Geologi, intende svolgere alcune considerazioni di natura concorrenziale in merito alla formazione da parte della Regione Marche degli elenchi di professionisti (geologi, ingegneri e geometri) cui affidare incarichi di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite per l'emergenza (c.d. CLE) nei Comuni a rischio.

In particolare, l'art. 1 dello Schema di disciplinare di incarico professionale costituente l'All. A) per i geologi, B) per ingegneri e architetti, C) per i geometri, al Decreto Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche n. 1 del 22 gennaio 2015 (di seguito anche Decreto n. 1/2015)¹ – con il quale sono stati individuati i Comuni destinatari del finanziamento per effettuare le indagini/studi in oggetto e ha approvato gli schemi di contratto – prevede quanto segue: *“Al fine dell'attribuzione degli incarichi di cui al presente disciplinare sono da considerarsi requisiti premianti e costituenti titoli curricolari le esperienze documentate relativamente a: studi di pianificazione territoriale, di infrastrutture e di strutture complesse in zona sismica, vulnerabilità sismica; partecipazione a corsi in gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno e valutazione agibilità post sisma con superamento positivo della prova finale e partecipazione ai relativi seminari di aggiornamento; conoscenza approfondita del territorio oggetto degli studi; utilizzo di strumenti GIS. Nell'ottica di operare secondo il criterio di rotazione degli incarichi, generalmente sancito dal D.Lgs. n. 163/2006, il soggetto realizzatore (...) non potrà assumere più di un incarico professionale della presente tipologia, per ciascuna annualità di finanziamento, sia singolarmente che in forma associata (...)”*. Su queste basi, la Stazione Appaltante Intercomunale (di seguito anche SAI) –, centrale di committenza istituita ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con delibera

¹ Il Decreto n. 1/2015 ha ad oggetto *“Indagini di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per l'emergenza. Approvazione degli schemi di contratto”*.

di Consiglio n. 8 del 30 aprile 2014 –, ha pubblicato l’*“Avviso di gara esplorativo per la manifestazione di interesse per la selezione di professionisti per l’affidamento di un incarico per la realizzazione di studi di microzonazione sismica e di professionisti per analisi CLE”*, prot. n. 817 del 14 marzo 2015 (di seguito Avviso di Gara), relativamente ai suddetti Comuni. L’Avviso di Gara precisa che si tratta di un affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e che esso *“non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale o paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, bensì semplicemente l’individuazione di soggetti da inserire in elenchi cui eventualmente attingere per affidamenti di incarichi specifici”*.

L’Avviso di Gara individua, per ciascuno dei quattro Comuni suddetti, l’importo per il servizio di microzonazione geologica e quello per gli studi CLE, ciascuno per importi inferiori a 20.000 €.

L’Avviso di Gara prevede, inoltre, che la SAI approverà, per ciascun Comune interessato dalla procedura, un elenco di professionisti geologi e un altro per ingegneri, architetti e geometri per i servizi CLE, all’interno dei quali il RUP di ciascun Comune attingerà secondo il criterio di rotazione per individuare il professionista affidatario. Tale criterio viene ripreso a pag. 2 dell’Avviso di Gara, secondo cui *“Ciascun professionista non potrà assumere più di un incarico professionale, giusta previsione della Regione Marche con Decreto 1/DPS del 22 gennaio 2015 e allegati; a tal fine, in sede di affidamento, ciascun professionista individuato dovrà produrre dichiarazione di non aver assunto altri incarichi professionali della presente tipologia, sia singolarmente che in forma associata, relativamente alla presente annualità; qualora nella formazione delle graduatorie, lo stesso professionista dovesse risultare come primo in più graduatorie, la priorità della scelta seguirà l’ordine alfabetico tra i vari Comuni”*.

L’Avviso di Gara assegna un punteggio massimo in centesimi e considera *“requisiti premianti e costituenti titoli curricolari”*, alle *“esperienze documentate”*, per entrambi gli studi/analisi, relative *alla conoscenza approfondita del territorio (35 punti)*, agli studi di pianificazione territoriale generale e/o attuativa o comunque inerenti l’oggetto dell’incarico (30 punti), alla partecipazione a corsi specifici per ciascun servizio (13 punti), all’utilizzo degli *“strumenti GIS”* (12 punti) e alla presentazione di proposte migliorative (10 punti).

In proposito, l’Autorità intende richiamare l’attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi professionali offerti da geologi, ingegneri e geometri per gli studi/analisi di microzonazione sismica e CLE che derivano dalle disposizioni concernenti la formazione degli elenchi di professionisti.

In particolare, prevedendo quale titolo preferenziale per la formazione dell’elenco di professionisti il criterio della documentata *“conoscenza approfondita del territorio”* in cui dovrà essere svolto l’incarico e assegnando a tale criterio il maggior punteggio attribuibile (35/100), gli Schemi di contratto Allegati al Decreto n. 1/2015 e l’Avviso di Gara introducono una ingiustificata restrizione alla prestazione dei servizi in questione.

Tale scelta appare idonea a tradursi nell’assegnazione del punteggio più rilevante al professionista in grado di documentare, anche mediante autocertificazione, sia pregressi lavori effettuati sul territorio, sia la propria iscrizione all’albo professionale regionale o provinciale (nel caso dei

² L’Avviso di Gara al punto 7 indica che i corrispettivi per i servizi di microzonazione e CLE dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro e Piagge sono rispettivamente di 12.200€ e di 6.300€ e per il Comune di Monte Porziani 15.570€ e di 8.030€.

geometri), mentre, come evidenziato dal CNG segnalante, ogni professionista, anche attivo in altri ambiti territoriali ma con esperienza nei servizi affidati, sarebbe in grado, avvalendosi della tecnologia in uso nel settore, di acquisire la necessaria conoscenza delle caratteristiche geologiche e strutturali del territorio, a prescindere dall'ambito nel quale ha svolto la propria attività pregressa e/o dall'albo professionale di appartenenza. Ciò, peraltro, a prescindere dalla considerazione che acquisire tale conoscenza costituisce un mero e doveroso adempimento rientrante nella diligenza professionale. In altri termini, il criterio di selezione previsto è idoneo a favorire i professionisti già attivi nel territorio, in violazione del principio di non discriminazione che vieta di effettuare una selezione di concorrenti *“privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell'ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni”*³.

Pertanto, benché l'importo complessivo, per ciascun Comune, per il servizio di microzonazione e CLE sia ampiamente inferiore a 40.000 € (20.000 ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/10) e, dunque, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 sia possibile ricorrere ad affidamenti diretti nelle procedure in economia o di cottimo fiduciario, la previsione e valorizzazione di un requisito su base territoriale come quello segnalato ha l'effetto di restringere arbitrariamente la platea di soggetti tra i quali l'amministrazione è chiamata a scegliere. Ciò si pone in contrasto con i principi di liberalizzazione delle attività economiche sanciti, in particolare, dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/10, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, come più volte sottolineato dall'Autorità in tutti i casi in cui norme o atti amministrativi hanno posto requisiti di accesso/esercizio dell'attività su base territoriale⁴.

L'Autorità, in conclusione, auspica che le considerazioni sopra svolte conducano a una revisione dei criteri di formazione dell'elenco per attribuire i futuri incarichi professionali, modificando conseguentemente il Decreto n. 1/2015 e tenendone conto negli eventuali futuri Avvisi di Gara.

La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ Così, fra l'altro, la determinazione AVCP (ora ANAC) n. 5 del 27 luglio 2010, *Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*.

⁴ Cfr., *ex multis*, le segnalazioni del 19 giugno 2014, AS1135 - *Previsioni contenute in alcune leggi regionali e provinciali in materia di professioni turistiche*, del 9 maggio 2012, AS948 - *Comune di Roma - Disposizioni in materia del servizio di noleggio con conducente*, del 14 luglio 2010, AS732 - *Criteri di affidamento dei contributi per i fondi di garanzia fidi*, e del 16 settembre 2009, AS615 - *Provincia di Trento - Requisiti minimi per l'accreditamento delle imprese per le dichiarazioni ICEF*; il parere ex art. 22 della L. n. 287/90 del 25 gennaio 2012, AS914 - *Bozza di decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle professioni turistiche*; i pareri motivati ex art. 21-bis della legge n. 287/90 dell'11 febbraio 2015, AS1190 - *CCIAA di PADOVA – Bando per i consorzi fidi per la partecipazione al fondo camerale*, del 23 aprile 2013, AS1053 - *Provincia di Bergamo - Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative*.